ROMA

Protocollo RC n. 21104/2023

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA CAPITOLINA

(SEDUTA DEL 27 LUGLIO 2023)

L'anno duemilaventitrè, il giorno di giovedì ventisette del mese di luglio alle ore 17,40. nella Sala dell'Arazzo, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, così composta:

1	Gualtieri Roberto	*Sindaco*	8	Onorato Alessandro	*Assessore*
2	Scozzese Silvia	*Vice Sindaco*	9	Patane' Eugenio	*Assessore*
3	Alfonsi Sabrina	*Assessora*	10	Pratelli Claudia	*Assessora*
4	Catarci Andrea	*Assessore*	11	Segnalini Ornella	*Assessora*
5	Funari Barbara	*Assessora*	12	Veloccia Maurizio	*Assessore*
6	Gotor Miguel	*Assessore*	13	Zevi Andrea Tobia	*Assessore*
7	Lucarelli Monica	*Assessora*			

E' presente l'Assessora Segnalini che assume la presidenza dell'Assemblea e gli Assessori Alfonsi, Catarci, Funari, Gotor, Lucarelli e Veloccia.

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti.
(O M I S S I S)

Deliberazione n. 283

Conferimento a Roma Capitale delle funzioni in materia di Valutazione Ambientale Strategica, ex L. R. 23 novembre 2022 n.19 art. 9 comma 68. Individuazione della Struttura Capitolina a cui affidare la funzione di autorità competente ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e approvazione delle Disposizioni Operative.

PREMESSO CHE:

- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e successive modifiche e integrazioni "*Norme in materia ambientale*" recepisce alla Parte Seconda la Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e in particolare prevede al comma 7, art. 7 che "*Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi e regolamenti le competenze proprie e quelle degli altri enti locali in materia di VAS e di AIA*" e al comma 1, art. 35 che "*le Regioni ove necessario adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente decreto*";
- la valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi, assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile;
- la valutazione ambientale di piani e programmi, nel seguito Valutazione Ambientale Strategica, è il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al Titolo II della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dei relativi Allegati, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. definisce all'articolo 5 in relazione ai ruoli delle pubbliche amministrazioni coinvolte nei procedimenti di VAS:
  - "*[...] p) <u>autorità competente</u>: la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei provvedimenti di VIA, nel caso di progetti ovvero il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o del provvedimento comunque denominato che autorizza l'esercizio;*
  - *q) <u>autorità procedente</u>: la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma soggetto alle disposizioni del presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano, programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma;*
  - *r) <u>proponente</u>: il soggetto pubblico o privato che elabora il piano, programma o progetto soggetto alle disposizioni del presente decreto;*
  - *[...] s) <u>soggetti competenti in materia ambientale</u>: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani, programmi o progetti;*
  - *[...] u) <u>pubblico</u>: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;*
  - *v) <u>pubblico interessato</u>: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi interesse*";
- la Giunta Regionale con Deliberazione n.169/2010 avente ad oggetto D.Lgs. del 3 aprile 2006 n.152 "*Disposizioni operative in merito alle procedure di VAS*" ha ritenuto opportuno, nelle more dell'approvazione di una legge regionale, di procedere alla redazione di tali disposizioni operative in ottemperanza ai principi di efficienza, efficacia, economicità e buon andamento dell'attività amministrativa, al fine dell'espressione dei pareri ambientali;
- la Legge Regionale n. 1 del 27 febbraio 2020 avente ad oggetto "*Misure per lo sviluppo economico, l'attrattività degli investimenti e la semplificazione*", al Capo II *Misure di semplificazione e riduzione degli oneri Amministrativi per cittadini, imprese ed enti locali*, all'Art.4 *Semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di valutazione ambientale strategica. Delega di funzioni e compiti amministrativi*, allo scopo di coordinare, razionalizzare e semplificare i procedimenti

amministrativi in materia di V.A.S., nell'ambito delle funzioni amministrative attribuite alla Regione, delegava ai comuni dotati di strumento urbanistico generale vigente l'esercizio delle funzioni di cui al Titolo II della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

- la delega di funzioni prevista dalla L.R. Lazio n. 1/2020, limitata ai piani e programmi indicati nell'articolo 4 e subordinata a requisiti ivi specificati, aveva efficacia dall'adozione del Regolamento della Giunta Regionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge. La mancata adozione di tale Regolamento non ha reso efficace la delega di funzioni prevista dalla Legge;
- con Legge Regionale n. 19 del 23/11/2022, recante "*Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022. Disposizioni varie*", la Regione Lazio stabilisce all'articolo 9, commi dal 61 al 68, il "*conferimento di funzioni in materia di governo del territorio e di pianificazione urbanistico-edilizia a Roma Capitale nonché ai comuni capoluogo di provincia e a quelli con popolazione superiore a cinquantamila abitanti*";
- al fine di semplificare i procedimenti amministrativi in materia di governo del territorio e di pianificazione urbanistico-edilizia, la Regione Lazio, con la suddetta Legge, ha conferito a Roma Capitale le funzioni relative all'approvazione delle varianti al Piano Regolatore Generale e alle Norme Tecniche Attuative, ivi incluse quelle derivanti dai Programmi integrati di intervento di cui alla L.R. n. 22/1997 e ss.mm.ii., le varianti di cui agli articoli 4, commi 1 e 5, e 6 bis della L.R. n. 36/1987 e le varianti derivanti dai programmi di rigenerazione urbana di cui all'articolo 2, comma 6, della L.R. n. 7/2017, in conformità alla Legge n. 1150/1942 ss.mm.ii. secondo le disposizioni definite ai commi 62 e 63 della L.R. n. 19/2022;
- in relazione alla suddetta semplificazione, con la Delibera n. 433/2022 la Giunta Capitolina nel prendere atto dell'intervenuto conferimento della Regione Lazio a Roma Capitale delle funzioni in materia urbanistica, così come disciplinate ai commi da 61 a 66 dell'articolo 9 della L.R. n. 19/2022, ha attribuito la titolarità dei procedimenti afferenti le nuove competenze al Dipartimento Pianificazione e Attuazione Urbanistica;
- la L.R. n. 19/2022 al successivo comma 68 dell'articolo 9 attribuisce a Roma Capitale le funzioni amministrative concernenti la Valutazione Ambientale Strategica di cui alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii. relativa ai programmi e ai piani di cui ai commi da 61 a 65 aventi impatti significativi sull'ambiente;
- in data 13/12/2022 è pervenuta al protocollo del Dipartimento Ciclo dei Rifiuti, Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti la nota della Regione Lazio, Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica, Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica, protocollo R.U.U. 1259974 del 12/12/2022, nella quale richiede, vista l'entrata in vigore della Legge Regionale n. 19/2022 il 25 novembre 2022 e richiamando il principio di leale collaborazione tra Pubbliche amministrazioni, di far conoscere le modalità per il trasferimento dei fascicoli in materia di VAS al fine del prosieguo e conclusione dei procedimenti;

CONSIDERATO CHE:

- la Legge Regionale n. 19/2022 all'articolo 9 comma 68 disciplina l'attribuzione e l'esercizio della competenza in materia di VAS, limitatamente ai programmi e ai piani di cui ai commi da 61 a 65 aventi impatti significativi sull'ambiente, prevedendo che "*Roma Capitale, nell'ambito della rispettiva autonomia organizzativa, individua la struttura cui affidare la funzione di autorità competente ai sensi del d.lgs. 152/2006, garantendo, in particolare:*
  - *a) separazione di funzioni rispetto all'autorità procedente;*
  - *b) adeguato grado di autonomia;*
  - c) *competenza in materia di tutela ambientale e di sviluppo sostenibile*";
- al fine del recepimento della Legge Regionale è necessario individuare la Struttura Capitolina alla quale attribuire la competenza in materia di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), Autorità Competente, di cui sopra;
- nell'ambito dell'Amministrazione Capitolina le Strutture maggiormente coinvolte nei procedimenti VAS sono principalmente: il Dipartimento Ciclo dei Rifiuti, Prevenzione e Risanamento

dagli Inquinamenti, e nello specifico il Servizio "Valutazioni Ambientali" (V.A.S. – V.I.A. – V.A.P. – A.I.A.), il quale svolge attività di coordinamento degli Uffici Capitolini al fine del rilascio dei pareri nell'ambito dei procedimenti statali o regionali in materia di Valutazione Ambientale Strategica, con il ruolo di Soggetto Competente in materia Ambientale (SCA), ed il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, che svolge il ruolo di Autorità Procedente nei procedimenti di VAS per i quali elabora il piano/programma, ovvero recepisce, adotta o approva il piano/programma predisposto da un diverso soggetto pubblico o privato;

- in data 9 febbraio 2023 è pervenuta al protocollo del Dipartimento Ciclo dei Rifiuti, Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti la nota del Direttore Generale prot. DG/2023/1478 con oggetto "*Legge n.19 del 23 novembre 2022-conferimento di funzioni amministrative in materia di Valutazione Ambientale Strategica a Roma Capitale*" nella quale si evidenzia che *"[...] a seguito dell'istruttoria condotta sulle disposizioni in parola, si ritiene che tali ultime competenze in materia di V.A.S. possano essere incardinate presso il Dipartimento Ciclo dei Rifiuti, Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti [...]*";
- a seguito della suddetta nota la Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica – Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica, nelle more della formalizzazione dell'attribuzione delle funzioni di cui al co. 68 art. 9 della L.R. n. 19/22, con nota protocollo R.U.U. 197543 del 21/02/2023, acquisita con protocollo Dipartimento Ciclo dei Rifiuti, Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti NA 4197/2023, ha notificato il trasferimento dei fascicoli digitali dei procedimenti di Verifica di assoggettabilità a VAS e di Valutazione Ambientale Strategica in itinere, mediante la condivisione degli stessi su cloud;
- per l'avvio dei procedimenti di Verifica di Assoggettabilità a VAS e Valutazione Ambientale Strategica è previsto il pagamento di oneri istruttori così come stabilito all'articolo 33 del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii.. In relazione a tali procedimenti la Regione Lazio applica la D.D. n.B4962 del 21/10/2009 relativa all'istituzione e determinazione degli oneri istruttori in materia di Valutazione Ambientale Strategica, che quantifica gli oneri istruttori determinando un importo fisso in relazione al tipo di procedimento attivato, così come indicato di seguito:

PROCEDIMENTO	QUOTA FISSA
Verifica di assoggettabilità a VAS - art. 12 D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.	€ 500,00
Valutazione Ambientale Strategica art. 13 D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.	€ 1.000,00
Procedura integrata di Verifica di assoggettabilità a VIA e Verifica di assoggettabilità a VAS	€ 500,00

- al fine di garantire l'operatività delle strutture di Roma Capitale, la continuità amministrativa dei procedimenti di cui trattasi e l'uniformità di trattamento, per i proponenti, tra i procedimenti ricadenti nel territorio capitolino ed i procedimenti regionali esterni a tale ambito, è opportuno riferirsi alle suddette quote stabilite dalla Regione Lazio, nelle more dell'eventuale rideterminazione degli oneri istruttori da parte dell'Amministrazione Capitolina;

Visto

la Legge 241/1990 e ss.mm.ii.;

il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

la L.R. Lazio n. 19/2022;

lo Statuto di Roma Capitale, approvato con D.A.C. n. 8/2013 e ss.mm.ii.;

il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale, approvato con D.G.C. n. 306/2021 e ss.mm.ii.;

la D.G.C. n. 433/2022;

che il conferimento delle funzioni oggetto della presente deliberazione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico di Roma Capitale;

Preso atto che, in data 26 luglio 2023 il Direttore Dipartimento Ciclo dei Rifiuti, Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore F.to: P.G. Giacomelli";

Preso atto che, in data 26 luglio 2023 il Direttore Generale ha attestato – ai sensi dell'art. 30 c. 1, lett. i) e j) del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti – la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore F.to: P. Aielli";

Preso atto che in data 27 luglio 2023 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto".

Il Dirigente F.to: M. Iacobucci";

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretariato Generale nota in atti, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

LA GIUNTA CAPITOLINA

per quanto esposto in narrativa;

DELIBERA

1. di attribuire al Dipartimento Ciclo dei Rifiuti, Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti la titolarità dei procedimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), in qualità di autorità competente ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, stante il conferimento, disposto dall'art.9, comma 68 della L.R. n.19 del 23/11/2022, a Roma Capitale delle funzioni amministrative concernenti la Valutazione Ambientale Strategica, di cui alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, relative ai programmi e ai piani di cui ai commi da 61 a 65 del suddetto articolo, aventi impatti significativi sull'ambiente;
2. di approvare il documento "*Disposizioni Operative in merito alle procedure di VAS di cui all'art. 9 co.68 della L.R. Lazio n. 19/2022*", in allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
3. di quantificare gli oneri istruttori in materia di Valutazione Ambientale Strategica adottando i medesimi criteri stabiliti dalla Regione Lazio con D.D. n.B4962 del 21/10/2009 così come di seguito indicato, al fine di garantire l'operatività delle strutture di Roma Capitale, la continuità amministrativa

dei procedimenti di cui trattasi e l'uniformità di trattamento, per i proponenti, tra i procedimenti ricadenti nel territorio capitolino ed i procedimenti regionali esterni a tale ambito.

PROCEDIMENTO	QUOTA FISSA
Verifica di assoggettabilità a VAS - art. 12 D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.	€ 500,00
Valutazione Ambientale Strategica art. 13 D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.	€ 1.000,00
Procedura integrata di Verifica di assoggettabilità a VIA e Verifica di assoggettabilità a VAS	€ 500,00

Sono esentati dal pagamento degli oneri istruttori le strutture di Roma Capitale e gli Enti strumentali della stessa. Le somme derivanti dai diritti di istruttorie saranno accertate e regolarizzate nel Capitolo 3100745/664 del Centro di Costo 1NU, posizione finanziaria E.3.01.02.01.033.0DST;

4. di trasmettere alla Regione Lazio – Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica – Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica la presente deliberazione;

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii..

DISPOSIZIONI OPERATIVE IN MERITO ALLE PROCEDURE DI VAS DI CUI ALL'ART. 9 CO.68 DELLA L.R. LAZIO N. 19/2022

Sommario

PREMESSE 2
1. VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA ART. 9 CO.68 DELLA L.R. LAZIO N. 19/2022 . 3
1.1 Oggetto 3
1.2 Definizioni 3
1.3 Ambito di applicazione 6
1.4 Autorità Competente di cui all'art. 9 co.68 della L.R. n. 19/2022 7
2. LE PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 7
2.1 Norme Generali 7
2.2 Attività propedeutiche alle procedure di Verifica di Assoggettabilità a VAS e a VAS 8
2.3 Verifica di Assoggettabilità a VAS 9
2.4 Procedura di VAS 10
2.4.1 Avvio della procedura 10
2.4.2 Consultazione preliminare 10
2.4.3 Redazione del Rapporto Ambientale 11
2.4.4 Pubblicità e Consultazioni 11
2.5 Valutazione del Rapporto Ambientale ed esiti delle consultazioni. Parere motivato. 12
2.6 Informazione sulla decisione 12
2.7 Monitoraggio 13

PREMESSE

Il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e successive modifiche e integrazioni "*Norme in materia ambientale*" recepisce, alla parte seconda, la Direttiva 2001/42/CE del 27/06/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

In particolare all'art. 5 viene specificato che la valutazione ambientale di piani e programmi, definita come Valutazione Ambientale Strategica (VAS) a livello nazionale, è il "*processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda parte del presente decreto, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio*".

Con successive modifiche ed integrazioni nel 2008 il Testo Unico Ambientale recepisce le Direttive europee in materia di VAS e di VIA con la definizione delle differenti competenze statali e regionali, ed in particolare il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. al co. 7 dell'art. 7 prevede che "*Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi e regolamenti le competenze proprie e quelle degli altri enti locali in materia di VAS e di AIA*".

In data 5 marzo 2010 la Giunta Regionale, con D.G.R. n. 169/2010, approva, nelle more dell'applicazione di una legge regionale, il documento "*Disposizioni Operative in merito alle procedure di VAS*" in attuazione del D.Lgs. 152/2006 ed in ottemperanza ai principi di efficienza, efficacia, economicità e buon andamento dell'attività amministrativa.

La Regione Lazio, con la Legge Regionale n. 19 del 23/11/2022, recante "*Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022. Disposizioni varie*", stabilisce all'articolo 9, commi dal 61 al 68, il "*conferimento di funzioni in materia di governo del territorio e di pianificazione urbanistico-edilizia a Roma Capitale nonché ai comuni capoluogo di provincia e a quelli con popolazione superiore a cinquantamila abitanti*" al fine di semplificare i procedimenti amministrativi in materia di governo del territorio e di pianificazione urbanistico-edilizia. In particolare la L.R. n. 19/2022 al comma 68 dell'articolo 9 attribuisce a Roma Capitale le funzioni amministrative concernenti la Valutazione Ambientale Strategica di cui alla parte seconda del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii. relativa ai programmi e ai piani di cui ai commi da 61 a 65 aventi impatti significativi sull'ambiente.

1. VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA ART. 9 CO.68 DELLA L.R. LAZIO N. 19/2022

1.1 Oggetto

1. Il presente documento contiene le disposizioni operative in materia di VAS per l'applicazione ai Piani e ai Programmi (di seguito Piani/Programmi), di competenza di Roma Capitale ai sensi della Legge Regionale Lazio n.19 del 23/11/2022, della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 e del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.. Le funzioni amministrative attribuite dalla suddetta Legge riguardano la Valutazione Ambientale Strategica, parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., di Piani/Programmi di cui ai commi da 61 a 65 aventi impatti significativi sull'ambiente.
2. In particolare, il presente documento disciplina la VAS quale processo di valutazione con la finalità, cosi come riportato all'art. 4 comma 4 di suddetto Decreto, di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e dell'approvazione di detti Piani/Programmi, assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile.
3. La Valutazione Ambientale Strategica, come riportato all'art. 11 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., è avviata contestualmente al processo di formazione del Piano o del Programma e ne accompagna tutto l'iter formativo. La fase di valutazione è effettuata anteriormente all'approvazione del Piano o del Programma, ovvero all'avvio della relativa procedura legislativa, e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.
4. La VAS costituisce per i Piani/Programmi, a cui si applicano le disposizioni del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa Valutazione Ambientale Strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.

1.2 Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente documento si riportano di seguito, anche in riferimento a quanto disciplinato nel D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., le definizioni riguardanti il procedimento afferente la Valutazione Ambientale Strategica.

   Valutazione Ambientale Strategica, di seguito VAS: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della parte seconda del Decreto sopra menzionato, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del Rapporto Ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del Piano o Programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio.

Impatti ambientali: effetti significativi, diretti e indiretti, di un piano, di un programma o di un progetto, sui seguenti fattori:

- popolazione e salute umana;
- biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE;
- territorio, suolo, acqua, aria e clima;
- beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio;
- interazione tra i fattori sopra elencati.

Patrimonio culturale: l'insieme costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici in conformità al disposto di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Piani e Programmi: gli atti e provvedimenti di pianificazione e di programmazione comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche:

1) che sono elaborati e/o adottati da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale e
2) che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

In particolare le funzioni amministrative concernenti la Valutazione Ambientale Strategica conferite a Roma Capitale sono relative ai Piani/Programmi di cui ai commi da 61 a 65 della L.R. 19/2022 aventi impatti significati sull'ambiente.

Rapporto Ambientale (RA): il documento del Piano o del Programma redatto in conformità alle previsioni dell'artico 13 e dell'Allegato VI della parte seconda del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.. Nel Rapporto Ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del Piano o del Programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del Piano o del Programma stesso.

Rapporto Preliminare di Assoggettabilità a VAS (RPAV): il documento del Piano o del Programma redatto in conformità alle previsioni di cui all'articolo 12, comma 1 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., comprendente una descrizione del Piano o Programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del Piano o Programma, facendo riferimento ai criteri dell'Allegato I del suddetto Decreto.

Rapporto Preliminare (RP): il documento del Piano o del Programma redatto in conformità alle previsioni di cui all'articolo 13, comma 1 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., sui possibili impatti ambientali significativi anche transfrontalieri, dell'attuazione del Piano o Programma.

Modifica: la variazione di un Piano, Programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente.

Verifica di Assoggettabilità di un Piano o Programma: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se piani, programmi ovvero le loro modifiche, possano aver effetti significativi sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. considerato il diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate.

Provvedimento di Verifica di Assoggettabilità a VAS, il provvedimento obbligatorio e vincolante espresso dall'Autorità Competente che conclude la Verifica di Assoggettabilità a VAS, assoggettando o escludendo il Piano o il Programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii..

Parere motivato: il provvedimento obbligatorio con eventuali osservazioni e condizioni che conclude la fase di valutazione di VAS, espresso dall'Autorità Competente sulla base dell'istruttoria svolta e degli esiti delle consultazioni.

Consultazione preliminare: fase di condivisione con i Soggetti Competenti in materia Ambientale attivata allo scopo di definire le informazioni da includere nel Rapporto Ambientale ed il loro livello di dettaglio.

Consultazione: l'insieme delle forme di informazione e partecipazione, anche diretta, delle amministrazioni, del pubblico e del pubblico interessato nella raccolta dei dati e nella valutazione dei Piani, Programmi e progetti.

2. I soggetti che verranno coinvolti nei procedimenti di VAS, così come nominalmente individuati nel D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., sono:

   Autorità Competente (AC): la Struttura capitolina cui compete l'esercizio delle funzioni e la titolarità dei procedimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica, di cui alla Parte II del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.;

   Autorità Procedente (AP): la Struttura capitolina che elabora il Piano o il Programma soggetto alle disposizioni del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., ovvero, nel caso in cui il soggetto che predispone il Piano o il Programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la Struttura capitolina che recepisce, adotta o approva il Piano o il Programma;

   Proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il Piano o il Programma soggetto alle disposizioni del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. in materia di VAS.

   Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA): le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei Piani, Programmi o progetti;

   Pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone.

   Pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi interesse.

3. Ai fini dell'attivazione delle procedure oggetto delle presenti Disposizioni Operative, la comunicazione d'avvio dovrà essere presentata dalla Struttura capitolina che elabora ovvero che recepisce, adotta o approva il Piano o il Programma, in qualità di Autorità Procedente.

1.3 Ambito di applicazione

1. Al fine di semplificare i procedimenti amministrativi in materia di governo del territorio e di pianificazione urbanistico-edilizia, ferme restando le funzioni già conferite dalla normativa statale e regionale, la L.R. Lazio n.19/2022 attribuisce a Roma Capitale le funzioni amministrative concernenti la Valutazione Ambientale Strategica relativa ai programmi e ai piani di cui ai commi da 61 a 65 dell'art. 9 aventi impatti significativi sull'ambiente, ed in particolare:

   - comma 61
     - "*varianti al Piano regolatore generale e alle norme tecniche attuative, ivi incluse quelle derivanti dai Programmi integrati di intervento di cui alla legge regionale 26 giugno 1997, n. 22 (Norme in materia di programmi integrati di intervento per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale del territorio della Regione) e successive modifiche*";
     - "*varianti di cui agli articoli 4, commi 1 e 5, e 6 bis della legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in materia di attività urbanistico–edilizia e snellimento delle procedure) e le varianti derivanti dai programmi di rigenerazione urbana di cui all'articolo 2, comma 6, della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio), in conformità alla legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) e successive modifiche*";
   - comma 64
     - "a*) i piani attuativi, dei programmi urbanistici e dei programmi pluriennali di attuazione ai sensi degli articoli 1, 1 bis e 9, della l.r. 36/1987 e successive modifiche prescindendo dalla trasmissione alla Regione della relativa deliberazione di adozione;*
     - *b) le deliberazioni previste agli articoli 3, 4 e 5 della l.r. 7/2017, prescindendo dalla trasmissione alla Regione prevista dall'articolo 1, commi 2 e 3, della l.r. 36/1987;*
     - *c) la variazione dello strumento urbanistico di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e successive modifiche, prescindendo dall'assenso della Regione;*
     - *d) i progetti per le opere pubbliche o di pubblica utilità comportanti varianti al piano regolatore di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive modifiche, prescindendo dalla verifica di cui all'articolo 50 bis della l.r. 38/1999;*
     - *f) il programma urbano dei parcheggi di cui all'articolo 6 della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393)*".

1.4 Autorità Competente di cui all'art. 9 co.68 della L.R. n. 19/2022

1. La L.R. Lazio n. 19/2022 attribuisce a Roma Capitale le funzioni amministrative concernenti la Valutazione Ambientale Strategica, di cui alla Parte seconda del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., relativa ai programmi e ai piani di cui ai commi da 61 a 65 aventi impatti significativi sull'ambiente.
2. Roma Capitale, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, individua nel Dipartimento Ciclo dei Rifiuti, Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti la Struttura alla quale affidare la funzione di Autorità Competente, la quale garantisce, in particolare, la separazione di funzioni rispetto all'Autorità Procedente, un adeguato grado di autonomia e la competenza in materia di tutela ambientale e di sviluppo sostenibile.

2. LE PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

2.1 Norme Generali

1. Le disposizioni operative e gli indirizzi procedurali riportati di seguito sono predisposti secondo quando prescritto dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.:
   - alle procedure di verifica si applicano, in quanto compatibili, le norme della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
   - l'Autorità Competente, così come previsto all'art.9 comma 2 del suddetto decreto legislativo, ove ritenuto utile, ha la possibilità di indire una o più conferenze di servizi istruttorie, ai sensi dell'articolo 14 della Legge n.241 del 1990, al fine di acquisire elementi informativi, le valutazioni e i pareri consultivi da parte delle altre autorità pubbliche interessate;
   - nel rispetto dei tempi minimi definiti per la consultazione del pubblico, l'Autorità Competente, ai sensi dell'art.9 comma 3 del suddetto decreto, può concludere, con l'Autorità Procedente e le altre amministrazioni pubbliche interessate, accordi per disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune ai fini della semplificazione e della maggiore efficacia dei procedimenti;
   - per la copertura dei costi sopportati dall'Autorità Competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di Verifica di Assoggettabilità a VAS e di Valutazione Ambientale Strategica, i Proponenti, come disposto dall'art. 33 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., sono tenuti al pagamento degli oneri istruttori determinati sulla base del costo effettivo del servizio. Al fine di garantire l'operatività delle strutture di Roma Capitale, la continuità amministrativa dei procedimenti e l'uniformità di trattamento, per i proponenti, tra i procedimenti ricadenti nel territorio capitolino ed i procedimenti regionali esterni a tale ambito, per la determinazione degli oneri istruttori in materia di Valutazione Ambientale Strategica è opportuno riferirsi alle quote stabilite dalla Regione Lazio con D.D. n.B4962 del 21/10/2009, che quantifica tali

oneri determinando un importo fisso in relazione al tipo di procedimento attivato, così come indicato di seguito.

PROCEDIMENTO	QUOTA FISSA
Verifica di assoggettabilità a VAS - art. 12 D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.	€ 500,00
Valutazione Ambientale Strategica art. 13 D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.	€ 1.000,00
Procedura integrata di Verifica di assoggettabilità a VIA e Verifica di assoggettabilità a VAS	€ 500,00

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite il Nodo nazionale PagoPA collegandosi al link disponibile sul sito web istituzionale di Roma Capitale (www.comune.roma.it) accedendo al Servizio Riscossione Reversali.
Sono esentati dal pagamento degli oneri istruttori le strutture di Roma Capitale e gli Enti strumentali della stessa.

- Al momento dell'attivazione delle procedure di VAS disciplinate dalla L.R. n.19/2022 secondo le indicazioni contenute al Titolo II del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., l'Autorità Competente e l'Autorità Procedente indicano i nominativi dei rispettivi responsabili del procedimento amministrativo.

2.2 Attività propedeutiche alle procedure di Verifica di Assoggettabilità a VAS e a VAS

1. L'Autorità Competente e l'Autorità Procedente possono svolgere attività di confronto al fine di definire, in considerazione dei contenuti del Piano o del Programma in corso di redazione, l'applicabilità delle procedure secondo le disposizioni previste dall'art. 6 commi 3 e 3 bis del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.[1], visto quanto stabilito nella L.R. n.19/2022 e con le modalità descritte nei punti successivi.
2. A tal fine l'Autorità Procedente formula un quesito all'Autorità Competente fornendo la descrizione del Piano o del Programma e dei principali dati relativi agli impatti significativi dello stesso sull'ambiente e sul patrimonio culturale.
3. Sulla base dei dati forniti, l'Autorità Competente e l'Autorità Procedente possono concordare un incontro rivolto al chiarimento dei dati così raccolti.

[1] *3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.*
3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente.

2.3 Verifica di Assoggettabilità a VAS

1. Per i Piani e Programmi per i quali, ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 3 bis del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., si renda necessaria una Verifica di Assoggettabilità, si procede in conformità dell'articolo 12 del medesimo Decreto, come di seguito indicato.

    a. Il Proponente o l'Autorità Procedente predispone il Rapporto Preliminare di Assoggettabilità a VAS (RPAV) comprendente una descrizione del Piano o Programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano o Programma.

    b. L'Autorità Procedente trasmette all'Autorità Competente il Rapporto Preliminare di Assoggettabilità a VAS (RPAV); contestualmente a tale trasmissione l'Autorità Procedente propone all'Autorità Competente un elenco dei Soggetti Competenti in materia Ambientale che intende coinvolgere nel procedimento di verifica.

    c. Entro 15 giorni dal ricevimento del Rapporto Preliminare di Assoggettabilità a VAS (RPAV) e della proposta di elenco dei Soggetti Competenti in materia Ambientale, l'Autorità Competente approva, modifica e/o integra l'elenco dei soggetti che devono essere consultati, e trasmette loro il Rapporto Preliminare di Assoggettabilità a VAS (RPAV) per acquisirne il parere. I Soggetti Competenti in materia Ambientale inviano il parere all'Autorità Competente ed all'Autorità Procedente entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della documentazione.

    d. È facoltà dell'Autorità Competente indire una o più incontri tecnici con i soggetti competenti in materia ambientale ai fini della successiva espressione dei pareri.

    e. L'Autorità Competente, sulla base degli elementi di cui all'Allegato I del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il Piano o il Programma possa avere impatti significativi sull'ambiente ed emette il provvedimento finale di Verifica di Assoggettabilità, con atto adeguatamente motivato, entro il termine massimo di 90 (novanta) giorni dalla data di trasmissione del Rapporto Preliminare di Assoggettabilità a VAS (RPAV).

    f. Il provvedimento finale di Verifica di Assoggettabilità può disporre che il Piano o il Programma sia assoggettato od escluso dalla procedura di VAS e, se del caso, specifica le eventuali raccomandazioni per evitare o prevenire effetti significativi e negativi sull'ambiente[2] . In caso di esclusione, il provvedimento dovrà essere allegato all'atto di approvazione del Piano o Programma stesso.

    g. Il provvedimento finale di verifica dovrà essere pubblicato sul sito web istituzionale sia dell'Autorità Competente che dell'Autorità Procedente.

2. La Verifica di Assoggettabilità non prevede una fase di richiesta di documentazione integrativa. Pertanto, se in fase istruttoria l'Autorità Competente ravvisa la possibilità che dall'attuazione del Piano o Programma possano originarsi effetti significativi e il Rapporto Preliminare di Assoggettabilità a VAS (RPAV) non fornisce elementi sufficienti per escluderli,

[2] Art. 12 comma 3-bis. *Qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il piano o programma al procedimento di VAS, specifica i motivi principali di tale decisione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato I alla presente parte e, tenendo conto delle eventuali osservazioni dei soggetti competenti in materia ambientale pervenute ai sensi dei commi 2 e 3, specifica le eventuali raccomandazioni per evitare o prevenire effetti significativi e negativi sull'ambiente*.

secondo il principio di precauzione ex art. 3-ter del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., il Piano o Programma dovrà essere assoggettato alla procedura di VAS.

3. Laddove la procedura di Verifica di Assoggettabilità si concluda con un provvedimento di rinvio del Piano o Programma in VAS, il Rapporto Preliminare di Assoggettabilità a VAS (RPAV) e l'intera documentazione prodotta ed acquisita in corso di istruttoria è utilizzata per definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale (RA), di cui al successivo art. 2.4.3.
4. La procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS ha una durata complessiva di 90 (novanta) giorni, pertanto, le attività istruttorie devono concludersi entro e non oltre i 90 (novanta) giorni decorrenti dalla data di attivazione dell'istanza.
5. Il provvedimento finale di Verifica di Assoggettabilità a VAS viene emesso a firma dell'Autorità Competente in materia di VAS.

2.4 Procedura di VAS

1. L'iter istruttorio della VAS riportato nei successivi punti si applica ai Piani e Programmi riportati nella L.R. n.19/2022 in cui Roma Capitale assolve la funzione di Autorità Competente ai sensi D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii..

2.4.1 Avvio della procedura

1. La procedura di VAS è attivata dal Proponente e/o Autorità Procedente con comunicazione formale all'Autorità Competente unitamente alla trasmissione del Rapporto Preliminare (RP), agli elementi di Piano/Programma ed alla proposta di elenco dei Soggetti Competenti in materia Ambientale da coinvolgere nel procedimento.
2. Tra gli elementi di Piano o Programma dovranno essere prodotti, ove sussistenti, gli atti con cui il Proponente o l'Autorità Procedente ha formalmente manifestato i contenuti anche preliminari dello stesso.

2.4.2 Consultazione preliminare

1. Sulla base del Rapporto Preliminare (RP) contenente i possibili impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del Piano o Programma, l'Autorità Procedente entra in consultazione, sin dai momenti preliminari dell'attività di elaborazione del Piano o Programma, con l'Autorità Competente e gli altri Soggetti Competenti in materia Ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale (RA). Non è oggetto della consultazione preliminare la valutazione del Piano/Programma. L'Autorità Competente in collaborazione con l'Autorità Procedente, individua e seleziona i Soggetti Competenti in materia Ambientale da consultare e trasmette loro il Rapporto Preliminare per acquisire i contributi. I contributi sono inviati all'autorità Competente ed all'Autorità Procedente entro 30 (trenta) giorni dall'avvio della consultazione.
2. La consultazione preliminare si articola secondo le seguenti fasi:
   - Il Proponente o l'Autorità Procedente predispone il Rapporto Preliminare (RP) e la sintesi del Piano o Programma e lo trasmette all' Autorità Competente, contestualmente

all'elenco dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) che intende coinvolgere nel procedimento.

- L'Autorità Competente dà riscontro all'Autorità Procedente della verifica dell'elenco dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) apportando eventuali modifiche o integrazioni all'elenco entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento.
- L'Autorità Competente trasmette ai Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) il Rapporto Preliminare (RP) per acquisire i contributi e provvede alla pubblicazione sul proprio sito web.
- È facoltà dell'Autorità Competente indire una o più conferenze di valutazione con i Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) ai fini della successiva espressione dei contributi e delle osservazioni.
- I suddetti contributi ed osservazioni dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) coinvolti nella fase di consultazione preliminare sono inviati sia all'Autorità Competente che all'Autorità Procedente entro 30 (trenta) giorni dall'avvio della consultazione.
- La consultazione preliminare si conclude entro 45 (quarantacinque) giorni dall'invio del Rapporto Preliminare (RP).

3. Al termine della fase di consultazione preliminare l'Autorità Competente, con nota trasmessa all'Autorità Procedente, comunica l'esito della consultazione effettuata, tenuto conto delle osservazioni e dei contributi pervenuti, indicando le modalità di attivazione della successiva fase di pubblicazione.

2.4.3 Redazione del Rapporto Ambientale

1. Il Rapporto Ambientale (RA) costituisce parte integrante della documentazione del Piano o Programma ed è redatto conformemente all'Allegato VI del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..
2. Nel Rapporto Ambientale (RA) sono individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del Piano o Programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative possibili alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del Piano o Programma stesso.
3. Al Rapporto Ambientale (RA) è allegata una Sintesi non tecnica dei contenuti del Piano o Programma e del Rapporto Ambientale stesso.

2.4.4 Pubblicità e Consultazioni

1. L'Autorità Procedente trasmette all'Autorità Competente e ai Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) in formato elettronico:
    a. la proposta di Piano o Programma;
    b. il Rapporto Ambientale (RA);
    c. la Sintesi non tecnica;
    d. le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del Piano o Programma ai sensi dell'articolo 32 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
    e. l'avviso al pubblico, con i contenuti indicati all'articolo 14 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

f. copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo di cui all'articolo 33 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

2. Contestualmente alla trasmissione di cui sopra, l'Autorità Procedente cura la pubblicazione degli atti ai fini della consultazione pubblica e della più ampia diffusione mediante:

   a. la pubblicazione di un avviso, nell'Albo Pretorio di Roma Capitale, che deve contenere: la denominazione del Piano o Programma proposto, il Proponente, l'Autorità Procedente; la data dell'avvenuta presentazione dell'istanza di VAS; una breve descrizione del Piano o Programma e dei suoi possibili effetti ambientali; l'indirizzo web e le modalità per la consultazione della documentazione e degli atti predisposti dal Proponente o dall'Autorità Procedente nella loro interezza; i termini e le specifiche modalità per la partecipazione del pubblico; l'eventuale necessità della valutazione di incidenza;

   b. la pubblicazione sui siti web dell'Autorità Competente e dell'Autorità Procedente.

3. Entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al punto precedente, chiunque può prendere visione della proposta di Piano o Programma, del relativo Rapporto Ambientale (RA) e della Sintesi non tecnica e presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Le osservazioni dovranno essere trasmesse all'Autorità Competente e per conoscenza all'Autorità Procedente specificando che si tratta di osservazioni avanzate nell'ambito della procedura VAS.

4. L'Autorità Competente prenderà in considerazione esclusivamente osservazioni avanzate dal pubblico durante la fase di consultazione disciplinata dall'articolo 14 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. che forniscano nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi sulle tematiche ambientali oggetto della procedura di VAS.

2.5 Valutazione del Rapporto Ambientale ed esiti delle consultazioni. Parere motivato.

1. L'Autorità Competente, in collaborazione con l'Autorità Procedente, svolge le attività tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati nella fase della consultazione pubblica, ed esprime il proprio parere motivato entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i termini di cui all'articolo 14 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii..

2. L'Autorità Procedente, in collaborazione con l'Autorità Competente, provvede, prima della presentazione del Piano o Programma per l'approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato, alle opportune revisioni del Piano o Programma.

2.6 Informazione sulla decisione

1. La decisione finale, espressa attraverso il parere motivato, è pubblicata sui siti web dell'Autorità Competente e dell'Autorità Procedente. Sono inoltre pubblicate:

   a. il parere motivato espresso dall'Autorità Competente;

   b. una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel Piano o Programma e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale (RA), dei pareri espressi e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni

per le quali è stato scelto il Piano o Programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate. La dichiarazione di sintesi deve essere redatta a cura dell'Autorità Procedente che approva il Piano o Programma sulla base dell'esito dell'istruttoria e del parere motivato espresso;

c. le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'articolo 18 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii..

2. Il Piano o Programma ed il Rapporto Ambientale (RA), insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, sono trasmessi all'organo competente all'adozione o approvazione del Piano o Programma.

2.7 Monitoraggio

1. Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei Piani e dei Programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive. Il monitoraggio è effettuato dall'Autorità Procedente, in collaborazione con l'Autorità Competente.
2. Le misure previste per il monitoraggio, ovvero gli indicatori e le modalità di controllo degli effetti sui recettori ambientali, complessivamente definite come il sistema di monitoraggio degli effetti ambientali del Piano o Programma, sono parte integrante del Rapporto Ambientale (RA).
3. Il Piano o Programma individua le responsabilità e la sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio.
4. L'Autorità Procedente trasmette all'Autorità Competente i risultati del monitoraggio ambientale e le eventuali misure correttive adottate secondo le indicazioni di cui alla lettera i) dell'Allegato VI alla parte seconda del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii..
5. L'Autorità Competente si esprime entro 30 (trenta) giorni sui risultati del monitoraggio ambientale e sulle eventuali misure correttive adottate da parte dell'Autorità Procedente.
6. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive è data adeguata informazione attraverso i siti web dell'Autorità Competente e dell'Autorità Procedente.
7. L'Autorità Competente verifica lo stato di attuazione del Piano o Programma, gli effetti prodotti e il contributo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti dalle strategie di sviluppo sostenibile.
8. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al Piano o Programma e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione.

L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, la suestesa proposta di deliberazione che risulta approvata all'unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara all'unanimità immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
O. Segnalini

IL SEGRETARIO GENERALE
P.P. Mileti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 3 agosto 2023 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 17 agosto 2023.

Lì, 1 agosto 2023

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to: L. Massimiani